

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 15.10.2019 a ratifica delle intese precedentemente intercorse negli incontri del 25.07.2019; 02.09.2019; 05.09.2019; 18.09.2019 presso la sede Kos Care Srl – Residenza Anni Azzurri Quarto d'Altino in Quarto d'Altino, Via Pascoli:

Kos Care srl, rappresentata da Marianna Moser responsabile gestione rapporti di lavoro e procuratrice speciale, Loris Chittaro e Valerio Burattin direttori rispettivamente della struttura RSA Anni Azzurri Quarto d'Altino, sita in Quarto d'Altino VE, Via Pascoli e RSA Anni Azzurri Mestre, sita in Favaro Veneto Via Morosini (di seguito anche "la società")

e

le OO.SS. CGIL FP Venezia rappresentata da Samad El Ghanami, CISL FP con delega Fisascat rappresentata da Paolo Lubiato, UIL FPL Venezia rappresentata da Pietro Polo - alla presenza delle rispettive R.S.A. (di seguito anche "le OO.SS.")

Premesso che:

- ✓ il mercato del lavoro nella provincia di Venezia ove insistono le strutture di Kos Care denominate RSA Anni Azzurri Quarto d'Altino, sita in Via Pascoli - Quarto d'Altino VE, e RSA Anni Azzurri Mestre, sita in Via Morosini - Favaro Veneto VE presenta strutturale carenza di professionalità adeguatamente formate per le attività proprie delle residenze per anziani, con particolare riferimento alla figura professionale di Operatore Socio Sanitario, e manifesta per contro un'elevata intensità di presenza di strutture specializzate in assistenza agli anziani che determina un contesto di forte competitività;
- ✓ Kos Care applica al proprio personale il CCNL ANASTE sottoscritto nel maggio 2004 dalle OOSS che sottoscrivono il presente accordo e successivamente disdettato con effetto al 31.12.2016 dall'associazione dei datori di lavoro ANASTE, avendo rinviato l'annunciata applicazione del CCNL ANASTE 2017 anche su istanza delle OOSS firmatarie;
- ✓ è in essere tra le parti un contenzioso circa l'applicabilità di un elemento provvisorio della retribuzione fintantochè non sia sottoscritto un nuovo accordo di rinnovo contrattuale;
- ✓ le parti concordano circa la necessità di individuare strumenti economici e organizzativi atti a fidelizzare il personale occupato con specifico riferimento alle peculiari caratteristiche della congiuntura presentata dal mercato del lavoro nella provincia di Venezia come sopra evidenziato;

tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo ed hanno contenuto pattizio
2. Il contenuto del presente accordo si applica al personale dipendente occupato a tempo indeterminato al 30.09.2019 presso le strutture della società richiamate in premessa
3. Kos Care Srl corrisponderà con effetto da 01.10.2019 un superminimo assorbibile - da riproporzionarsi in caso di part time, non cumulabile con futuri miglioramenti contrattuali - pari ai seguenti importi mensili lordi per 14 mensilità:

a. livello 2: 8,65 euro

b. livello 3: 9,26 euro





- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| c. livello 4: 9,72 euro | f. livello 7: 10,91 euro |
| d. livello 5: 10,19 euro | g. livello 8: 11,02 euro |
| e. livello 6: 10,56 euro | h. livello 9: 11,79 euro |
4. Detto superminimo integra ed assorbe ogni altro eventuale emolumento provvisorio della retribuzione con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del CCNL ANASTE applicato ai rapporti, circa la cui applicabilità è insorto contenzioso
 5. Al solo fine di agevolare la definizione conciliativa delle vertenze insorte di cui in premessa e di evitare ulteriore contenzioso – ferma restando la res dubia della lite – la Società si impegna a corrispondere entro 10.12.2019, al personale in servizio al 31.03.2010 ed in forza all'atto della sottoscrizione del presente accordo che sottoscriverà gli atti di cui al punto 6, un importo a titolo di transazione generale novativa e delle corrispettive rinunzie pari ai seguenti importi lordi da proporzionare in caso di part time. In caso di assunzioni successive detti importi saranno proporzionati all'anzianità effettivamente maturata.

a. livello 2: 1.108,50 euro	e. livello 6: 1.352,72 euro
b. livello 3: 1.186,52 euro	f. livello 7: 1.397,82 euro
c. livello 4: 1.245,64 euro	g. livello 8: 1.411,10 euro
d. livello 5: 1.305,42 euro	h. livello 9: 1.509,90 euro
 6. Gli atti di conciliazione individuale da sottoscrivere in sede sindacale saranno realizzati in base al format allegato che costituisce parte integrante del presente accordo
 7. Gli importi di cui al punto 5 saranno decurtati di eventuali emolumenti già percepiti ai sensi dell'accordo sottoscritto presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Venezia in data 13 aprile 2016. Detti importi non sono cumulabili con eventuali futuri unatantum.
 8. Il personale in forza che avesse attivato un contenzioso in materia di IVC potrà aderire ai contenuti del presente accordo rinunciando agli effetti e/o abbandonando contestualmente eventuali iniziative in giudizio e sottoscrivendo specifico atto di conciliazione individuale, anch'esso allegato al presente verbale. Gli importi liquidati a titolo transattivo e di rinunzie terranno conto degli importi eventualmente liquidati in sentenza.
 9. Gli effetti di cui al punto 3 del presente accordo saranno applicati anche al personale assunto a partire da 01.10.2019.

Allegato 1) standard verbale conciliazione

Letto, confermato e sottoscritto, 15.10.2019 Quarto d'Altino

Kos Care Srl


Le OO.SS.

 CIRC FP
 Polo Lib
 UL FPL